



COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO AREA DEI LAGHI "LUCERIA"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.05.2017

TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti ed efficacia

1. Le presenti norme costituiscono il Regolamento dell'area dei laghi "Luceria", di proprietà del Comune di Canossa ed ubicata in destra idraulica del Torrente Enza in loc. Carbonizzo. L'area è delimitata a nord dal Rio Luceria (confine con il Comune di San Polo d'Enza), a sud dal Rio Vico, a Est dai mappali 241, 237, 238, 216, 119, 225, 55, 57, 200, 63, 64, 65, 203, 205 del Foglio 1 e a Ovest dai mappali 1, 2, 6, 88, 31, 49, 50 del Foglio 1. I terreni costituenti l'area oggetto del presente regolamento sono individuati nella cartografia Allegato "A" (area recintata e area logistica di manovra) facente parte integrante del presente regolamento e in dettaglio sono:

Foglio 1

Mappali: 3parte, 5, 7, 8, 9, 240parte, 236parte, 239parte, 19parte, 20, 210, 87, 21, 213, 25, 89, 26, 184, 90, 32parte, 92, 91, 33parte, 215parte, 216parte, 93parte, 35, 203parte, 205parte, 219parte, 94, 39, 221parte, 95, 42, 223parte, 96, 45, 46parte, 50parte, 51parte, 80, 52, 53parte, 191parte.

2. Tutte le aree sono soggette alle norme di protezione, tutela e salvaguardia ambientale previste dal Codice Penale e dalle altre Leggi e/o Regolamenti dello Stato e della Regione Emilia Romagna vigenti.

3. Per quanto non previsto dalle normative di cui al comma 2 si applica il presente Regolamento.

4. Si applicano altresì le seguenti ordinanze:

- Ordinanza del Sindaco del Comune di Canossa n. 24/2016 "divieto di balneazione su tutte le acque superficiali ricadenti nel territorio del Comune di Canossa";
- Ordinanza del Sindaco del Comune di Canossa n. 6/2017 "divieto di esercizio dell'attività venatoria a tutela della pubblica incolumità".

5. L'area dei laghi "Luceria" e le strutture ivi presenti (pannelli informativi didattici, manufatto per osservazione avifaunistica, staccionata in legno, recinzione, tornello, sbarra per controllo accesso di servizio su lato orientale, cancello metallico a due ante sul lato occidentale, bacheche informative didattiche...) sono state acquisite coi terreni con atto notarile del 28 Settembre 2016 repertorio n. 44.201 _ raccolta n. 15.094 e costituiscono patrimonio comunale;

6. Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti Allegati:

- Allegato A - Individuazione dell'area oggetto di regolamentazione;
- Allegato B – Elenco mappali oggetto di regolamento (mappali di proprietà comunale).

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di fruizione dell'area dei laghi "Luceria". Le norme hanno lo scopo di garantire la conservazione del pregio ambientale dell'area, la tutela delle specie animali e vegetali, degli habitat naturali e seminaturali presenti, la riqualificazione ambientale complessiva realizzata nell'area, la conservazione del suo alto valore naturalistico, la conoscenza e lo studio delle sue peculiarità scientifiche. La finalità è di salvaguardia e protezione ambientale, di valorizzazione, promozione e fruizione sostenibile del territorio, con funzione didattica, di educazione ambientale, salute e benessere psicofisico degli utenti.

Art. 3 – Gestione

1. La gestione e manutenzione dell'area dei laghi "Luceria" è di competenza del Comune di Canossa, che potrà esercitarla direttamente oppure affidarla a terzi con stipula di apposita convenzione.

2. Il gestore è tenuto al pieno rispetto della disciplina di cui al presente Regolamento.

TITOLO II - NORME DI ACCESSO E FRUIZIONE

Art. 4 - Modalità di accesso e transito

1. L'area dei laghi "Luceria" è aperta al pubblico e accessibile a tutte le persone in forma singola e/o associata (gruppi), nel rispetto del presente regolamento e per le finalità di cui all'art.2.

2. L'ingresso all'area avviene esclusivamente in forma pedonale o ciclabile, attraverso l'apposito tornello posto al margine occidentale dell'area logistica.

3. E' fatto divieto di parcheggiare e transitare con qualsiasi tipo di veicolo motorizzato all'interno dell'area recintata, ad eccezione di:

- a) mezzi autorizzati dall'Amministrazione Comunale, proprietaria dell'area, per i fini educativi, didattici e di gestione e manutenzione dell'area;
- b) ai mezzi impiegati nelle operazioni di sorveglianza, di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico;
- c) ai mezzi impiegati per gli interventi di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente;
- d) ad altri mezzi eventualmente autorizzati dal Comune di Canossa.

4. Nell'area logistica di manovra è consentito il transito ai fini manutentivi e lo stazionamento di mezzi d'opera e di servizio, nonché dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità.

L'area è inoltre punto di accesso per mezzi di soccorso, di pubblica sicurezza, antincendio, di servizio pubblico e ispezione. Tali mezzi potranno accedere all'interno dell'area recintata dalla sbarra di servizio su lato orientale. Nell'area logistica di manovra è vietata la sosta ad altri mezzi motorizzati.

5. L'accesso del pubblico all'area recintata dei laghi "Luceria":

- è libero nei seguenti orari: dall'alba al tramonto
- è consentito esclusivamente a piedi e/o in bicicletta
- è permesso esclusivamente all'interno dei percorsi esistenti e futuri appositamente individuati.

Il Comune di Canossa, su istanza di parte, può autorizzare, per iscritto, eventuali deroghe. E' fatto obbligo di esibire l'autorizzazione di cui sopra agli organi di vigilanza a semplice richiesta.

6. Sui percorsi di visita è consentito l'accesso con cani solo ed unicamente se condotti al guinzaglio e con museruola, ad eccezione dei cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco e quelli utilizzati per operazioni di soccorso.

A norma dell'art.1 commi 1, 2, 3 lett. a, b, c, dell'art. dell'Ordinanza 6/08/13 del Ministero della Salute, nei percorsi di visita, è consentito l'accesso con cani da caccia solo ed unicamente se condotti al guinzaglio e con museruola.

I possessori dei cani hanno l'obbligo raccolta deiezioni cani e di portare con se quanto necessario per la rimozione delle deiezioni fecali.

E' fatto obbligo di esibire, agli organi di vigilanza, a semplice richiesta, quanto necessario per la rimozione delle sopraccitata deiezioni.

7. Al di fuori dei percorsi di visita, l'accesso è consentito solamente a:

- personale del Comune di Canossa, proprietario dell'area;
- personale dell'eventuale gestore dell'Area in convenzione con il Comune di Canossa per la gestione;
- forze dell'ordine, organi di vigilanza e mezzi di soccorso;
- ditte incaricate dell'esecuzione di interventi di manutenzione;
- enti di ricerca, università, previa comunicazione e autorizzazione al Comune di Canossa ed al gestore;
- eventuale personale di altri Enti o gruppi di persone autorizzati dal Comune di Canossa.

8. Per scopi scolastici, naturalistici aventi finalità didattiche, o nei casi di necessità stabiliti dal Comune di Canossa, dall'Ente Gestore, e/o dall'operatore di gestione, sono consentiti, previa richiesta di autorizzazione al Comune di Canossa:

- visite anche fuori dai sentieri segnalati;
- le riprese fotografiche e cinematografiche professionali.

Eventuali raccolte di esemplari di Flora e/o Fauna, anche eventualmente effettuata nell'ambito di appositi censimenti, potrà essere autorizzata, con atto motivato assunto nell'ambito dei principi della Legge n°241/90, dal Comune di Canossa.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5 - Promozione delle attività

1. L'area dei laghi "Luceria" può essere visitata percorrendo i percorsi attrezzati nel rispetto del regolamento e delle sue finalità nonché degli altri visitatori.

2. Le attività praticabili all'interno dell'area dei laghi "Luceria" sono esclusivamente:

- passeggiare e andare in bicicletta esclusivamente lungo i percorsi;
- osservazione della natura e birdwatching;
- fotografia da esercitarsi mantenendosi all'interno dei percorsi;
- educazione ambientale;
- ricerca scientifica, tesi di laurea scientifiche nel campo della conservazione e gestione del patrimonio naturale e della biodiversità previa autorizzazione del Comune di Canossa;
- utilizzare le strutture presenti;
- attività sportive senza rumore e di massimo rispetto per l'ambiente (orienteering, footing, trekking, nordic walking e similari).

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, dei percorsi, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono nell'area dei laghi "Luceria", va effettuata adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del verde potrà essere attuata solo ed unicamente nei periodi non riproduttivi dell'avifauna ad eccezione per interventi finalizzati alla sicurezza.

4. Sono altresì consentiti interventi mirati al miglioramento naturalistico e degli habitat, da parte di associazioni o interessati, previa presentazione di un Progetto all'Amministrazione Comunale per la relativa validazione e approvazione.

5- Sono consentiti i Piani Regionali per il Contenimento della Nutria, nei tempi e nei modi biologicamente e gestionalmente corretti, previa comunicazione al Comune di Canossa. Gli eventuali abbattimenti dovranno garantire che gli animali non subiscano maltrattamenti.

Art. 6 - Regolamentazione delle attività

1. Nell'area dei laghi "Luceria" è vietato ogni intervento, attività o utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di cui all'art.2 del presente Regolamento ed in particolare è vietato:

- raccogliere o danneggiare la vegetazione spontanea;
- raccogliere funghi e prodotti del sottobosco ad eccezione delle more (rovo);
- asportare legna;
- disturbare la fauna, ferire, danneggiare, spaventare, catturare, raccogliere animali, nidi o uova;

- danneggiare pannelli informativi didattici, manufatto per osservazione avifaunistica, staccionate in legno, recinzioni, tornello, sbarra per controllo accesso di servizio su lato orientale, cancello metallico a due ante sul lato occidentale, bacheche informative didattiche (nonché eventuali ulteriori attrezzature e arredi);
- uscire dai percorsi, oltrepassare le staccionate, avvicinarsi alle recinzioni e alle arginature degli specchi d'acqua;
- accendere barbecue e fuochi in genere ed in qualsiasi epoca;
- utilizzare fuochi d'artificio di qualsiasi tipo;
- asportare materiale inerte e derivare acqua;
- il campeggio libero;
- il transito con i cavalli;
- abbandonare rifiuti;
- lanciare sassi od altri oggetti (es. pallone..);
- pescare, fatto salvo il prelievo a fini scientifici di ricerca o studio;
- sporgersi e allungare gli strumenti ottici e gli obiettivi fuori dalle feritoie all'interno del manufatto per osservazione avifaunistica;
- mantenere un comportamento scorretto e provocare rumori o suoni molesti;
- tenere comportamenti che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;
- immettere o abbandonare animali esotici, domestici, d'affezione e specie animali autoctone ma estranee agli ecosistemi esistenti;
- introdurre specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- la caccia;
- la balneazione;
- eseguire affissioni di qualsiasi genere, all'interno dell'area, ad esclusione di quelle informative posizionate dal Comune, dal gestore o da altri enti o persone autorizzati dal Comune;
- effettuare scavi, erigere manufatti di qualunque genere, nonché causare in qualche modo modifiche allo stato dei luoghi (ad esclusione delle opere di manutenzione ordinaria e dei necessari interventi per il mantenimento in buone condizioni dello stato dei luoghi).

2. Sono fatte salve le operazioni connesse ad interventi di manutenzione e ad interventi gestionali finalizzati a garantire la percorribilità e la sicurezza dell'area.

3. Per tutto quanto non specificato, si rimanda ai principi, agli obblighi, ai principii ed alle tutele stabiliti dalle normative in vigore.

TITOLO IV - CONTROLLO e SANZIONI

Art. 7 - Controllo e vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni previste nell'ambito del presente Regolamento viene esercitata dal Comune di Canossa e dai soggetti coinvolti nella gestione anche attraverso strumenti di videosorveglianza.

2. Esercitano la sorveglianza sul rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e l'accertamento e contestazione delle eventuali trasgressioni, gli Organi di Polizia, le Guardie Ecologiche Volontarie, le Guardie Volontarie Ittiche, le Guardie Volontarie venatorie, le Guardie Zoofile previste dalle normative vigenti, ognuno nell'ambito della propria giurisdizione e nel rispetto delle normative vigenti.

Le associazioni che intendono destinare o comandare proprie Guardie volontarie in azioni di vigilanza all'interno dell'Area dei Laghi Luceria dovranno preventivamente depositare od inviare al comune di Canossa copia della polizza assicurativa, prevista dalla Legge n°266/91, e copia delle norme di servizio approvate dalla Questura di Reggio Emilia.

Art. 8 – Sanzioni

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, dalle Leggi Statali e Regionali, dai Regolamenti Generali e Locali, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7bis comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. 267/2000, e nello specifico:

- a. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art 4 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 50,00).
- b. Chiunque viola le disposizioni di cui agli art 6 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. (pagamento in misura ridotta € 100,00)
- c. Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a €. 500,00. (pagamento in misura ridotta €. 150,00)
- d. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00. (pagamento in misura ridotta €. 150,00)
- e. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. (pagamento in misura ridotta € 50,00)
- f. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di violazioni commesse mediante introduzione, raccolta o asportazione di flora o fauna.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo verranno destinati dal Comune al finanziamento delle attività gestionali e manutentive dell'area dei laghi "Luceria" e in generale ad interventi di manutenzione, ripristino e di realizzazione a tutela del verde pubblico comunale.

3. Autorità amministrativa competente a ricevere, gli scritti difensivi e/o documenti degli aventi diritto, le richieste ad essere sentiti da parte degli aventi diritto, l'opposizione al sequestro amministrativo, il rapporto per le violazioni alla norme del presente Regolamento è il Sindaco del Comune di Canossa.

Art. 9 - Risarcimento danni

1. E' sempre fatta salva la facoltà di rivalsa dell'Amministrazione comunale e dell'eventuale gestore dell'Area, per il risarcimento del danno arrecato dalla violazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative statali e regionali in materia ambientale, protezione della fauna omeoterma, della fauna minore e della flora regionale e dei prodotti del sottobosco, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente Regolamento comunale sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi del Comune.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


3. Copia del presente Regolamento è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Canossa, sul sito web del Comune di Canossa, pagina FB del Comune di Canossa e riassunto in bacheca su apposito pannello all'ingresso dell'area dei laghi "Luceria" per la visione da parte del pubblico delle principali norme di accesso e di fruizione.

4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

- Allegato A – Individuazione dell'area oggetto di regolamentazione

- Allegato B – Elenco mappali oggetto di regolamento

Allegato "A"
INDIVIDUAZIONE DELL'AREA OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE



LEGENDA

-  PERIMETRAZIONE AREA OGGETTO DI REGOLAMENTO
(Deliberazione Consiglio Comunale n° xx del xx/05/2017)
-  PERCORSO FRUITIVO
-  AREA LOGISTICA
(destinata al solo transito pedonale e ciclabile per accesso all'area protetta)
-  INVASI LACUSTRI

00180000
00180000

Allegato "B" - ELENCO MAPPALI OGGETTO DI REGOLAMENTO

<i>COMUNE</i>	<i>FOGLIO</i>	<i>MAPPALE</i>	<i>SUP. CATASTALE (mq)</i>	<i>NOTE</i>
CANOSSA	1	3	1.120	parte
CANOSSA	1	5	3.692	
CANOSSA	1	7	1.864	
CANOSSA	1	8	3.018	
CANOSSA	1	9	2.659	
CANOSSA	1	19	260	parte
CANOSSA	1	20	362	
CANOSSA	1	21	393	
CANOSSA	1	25	504	
CANOSSA	1	26	647	
CANOSSA	1	32	1.451	parte
CANOSSA	1	33	1.601	parte
CANOSSA	1	35	2.404	
CANOSSA	1	39	1.697	
CANOSSA	1	42	953	
CANOSSA	1	45	2.146	
CANOSSA	1	46	553	parte
CANOSSA	1	50	3.982	parte
CANOSSA	1	51	1.800	parte
CANOSSA	1	52	1.831	
CANOSSA	1	53	7.529	parte
CANOSSA	1	80	1.378	
CANOSSA	1	87	682	
CANOSSA	1	89	134	
CANOSSA	1	90	79	
CANOSSA	1	91	510	
CANOSSA	1	92	140	
CANOSSA	1	93	396	parte
CANOSSA	1	94	291	
CANOSSA	1	95	127	
CANOSSA	1	96	34	
CANOSSA	1	184	581	
CANOSSA	1	191	17.588	parte
CANOSSA	1	203	4.987	parte
CANOSSA	1	205	456	parte
CANOSSA	1	210	2.174	
CANOSSA	1	213	1.341	
CANOSSA	1	215	1.716	parte
CANOSSA	1	216	2.289	parte
CANOSSA	1	219	798	parte
CANOSSA	1	221	557	parte
CANOSSA	1	223	339	parte
CANOSSA	1	236	28.484	parte
CANOSSA	1	239	1.587	parte
CANOSSA	1	240	814	parte